

**Valutazione periodica sul mantenimento dei requisiti
di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005**

Parere ANVUR

Istituto “LABA” di Rimini

Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 119
del 25 maggio 2023

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21/12/99, n. 508", e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (CNVSU) è chiamato ad esprimersi, ai fini dell'autorizzazione a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) da parte di Istituzioni non statali, circa l'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare, e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento. Con D.P.R. 1° febbraio 2010, n. 76, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, svolgendo, tra l'altro, i compiti già ad esso attribuiti. Inoltre, si sottolinea che l'art. 3, comma 1, lettera i), del suddetto Regolamento prevede che l'ANVUR possa svolgere, su richiesta del Ministro e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, ulteriori attività di valutazione, nonché di definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica.

Con nota n. 1071 del 01/02/2021 (*Indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM, la valutazione iniziale e periodica e l'istituzione di nuovi corsi, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212*), il Ministero ha sottolineato che **le istituzioni autorizzate comunicano e aggiornano annualmente al Ministero i dati relativi ai propri organi, al personale docente e tecnico amministrativo, agli studenti e agli interventi per il diritto allo studio, alla situazione economico finanziaria dell'ente, nonché gli ulteriori dati necessari ai fini della valutazione periodica da parte dell'ANVUR. [...] La perdita di uno o più requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 212/2005 comporta la revoca delle autorizzazioni concesse, che viene disposta con decreto del Ministro, sulla base del parere dell'ANVUR. L'istituzione assicura in tal caso a tutti gli studenti iscritti la possibilità di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo.**

Con nota n. 9918 del 02/08/2022 il Ministero ha fornito le indicazioni operative concernenti la trasmissione dei dati finalizzati alla valutazione periodica delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005 e delle Accademie di belle arti legalmente riconosciute, attraverso la piattaforma informatica "Valutazione periodica 2022". L'Istituto "LABA" di Rimini, ricevute le comunicazioni ministeriali, non ha provveduto alla compilazione dei campi della suddetta piattaforma.

Con nota n. 3927 del 03/10/2022 l'ANVUR segnalava al Ministero che l'Istituto "LABA" di Rimini non aveva provveduto alla compilazione dei campi della piattaforma "Valutazione periodica 2022". In tale nota l'Agenzia segnalava inoltre al Ministero che l'Istituto risultava *non aver compilato alcun campo anche della piattaforma "Relazione Nuclei 2022" (sezioni "Istituzione" e sezioni "Nucleo di Valutazione")*, così come segnalato al Ministero con note ANVUR n. 2664 del 06/07/2022 e n. 3227 del 01/08/2022.

Con nota n. 12293 del 12/10/2022, il Ministero invitava l'Istituto a provvedere alla corretta compilazione delle piattaforme "Nuclei 2022" e "Valutazione periodica 2022" entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della comunicazione.

A seguito del soccorso istruttorio, l'Istituto non ha provveduto alla compilazione dei campi delle piattaforme "Nuclei AFAM 2022" e "Valutazione periodica 2021", necessari per la valutazione sul mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005.

Sulla base della documentazione agli atti, con il presente documento il Consiglio Direttivo dell'Agenzia esprime il parere in merito alla valutazione periodica, per gli aspetti di propria

competenza, in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005, relativamente ai corsi di diploma accademico autorizzati presso l'Istituto "LABA" di Rimini.

1. ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La valutazione periodica tecnica dell'ANVUR sulle attività svolte dall'Istituto e sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 si poggia su evidenze concrete e fattuali. Come indicato nelle procedure operative del Ministero, applicate a tutte le Istituzioni AFAM legalmente riconosciute, i dati per la valutazione periodica devono essere comunicati annualmente dall'Istituto attraverso l'apposita piattaforma telematica "Valutazione periodica".

Dall'analisi delle piattaforme informatiche ministeriali, risulta che l'Istituto non ha compilato alcun campo della piattaforma "Valutazione periodica 2022" e "Nuclei AFAM 2022", nonostante il sollecito operato da parte del Ministero.

Con riferimento alla Relazione del Nucleo di Valutazione 2022, in data 26/07/2022 l'Istituto ha trasmesso all'ANVUR e al Ministero, a mezzo PEC, una nota in cui dichiarava di non riuscire ad inserire nella piattaforma informatica ministeriale la Relazione del Nucleo e di aver pertanto *inserito, in un settore riservato del sito dell'Accademia, la Relazione dell'istituto 2022 e la relazione che verrà successivamente inviata dal Nucleo di Valutazione.* In tale documento l'Istituto riportava anche le credenziali per accedere a questa piattaforma realizzata autonomamente dall'Istituto.

Successivamente, in riscontro al soccorso istruttorio richiesto dal Ministero il 12/10/2022, l'Istituto non ha compilato le piattaforme informatiche con le informazioni richieste nei tempi indicati dal MUR, ma ha trasmesso, in data 20/10/2022 a mezzo PEC, una nota in cui dichiarava quanto segue: *Allegati alla presente si inviano, con nota esplicativa, i documenti da Lei richiesti. Si precisa che la relazione di istituto e la relazione del Nucleo di Valutazione non sono state inserite nel sistema entro i termini stabiliti, a causa dei problemi non facilmente risolvibili. La direzione di Istituto ha tuttavia cercato di rimediare in varie forme, da ultimo inviando - con la nota che si allega - le credenziali di accesso all'Area Riservata del nostro sito. Certi di aver comunque adempiuto ai nostri obblighi vogliate gradire in nostri migliori saluti. Inoltre, a tale comunicazione l'Istituto ha allegato la stessa nota trasmessa a luglio 2022 in cui dichiara: Premesso che, in date diverse, è stata richiesta alla Direzione dei vari uffici ministeriali MIUR/AFAM la riapertura del Portale per poter inserire la Relazione dell'Istituto e dare al Nucleo di Valutazione la possibilità di leggere e valutare in autonomia tutti i punti riportati nel documento nonché di redigere ed inserire nel Sistema la Relazione Valutativa entro i termini indicati (27 luglio 2022), non avendo ricevuto alcun riscontro, su indicazioni dei nostri consulenti legali, la Presidenza del Consiglio di Amministrazione ha inserito, in un settore riservato (<https://accademia.rimini.it/amministrazione-trasparente/>) del Sito dell'Accademia, la Relazione dell'istituto e la Relazione del Nucleo di Valutazione. Di seguito sono riportate le credenziali per consentire l'accesso al Nucleo di Valutazione, al MUR/AFAM e all'ANVUR ed alle varie Commissioni ministeriali la lettura della Relazione dell'Istituto ed il parere del Nucleo di Valutazione.*

Tali modalità di trasmissione delle informazioni richieste all'Istituto e della Relazione del Nucleo sono da ritenersi inadeguate, non ammissibili e non valutabili, in quanto non conformi a quanto indicato dal Ministero. La documentazione richiesta, infatti, deve essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma informatica predisposta dal Ministero per tutte le Istituzioni AFAM legalmente riconosciute e secondo le modalità, le tempistiche e le indicazioni operative fornite annualmente dal Ministero.

Considerata la mancata trasmissione di tutta la documentazione richiesta, nelle modalità indicate dal Ministero, non è al momento possibile esprimere una valutazione sull'attuale adeguatezza delle risorse strutturali, di personale e finanziarie.

Ciò premesso e vista la documentazione agli atti, il Consiglio Direttivo dell'ANVUR ritiene opportuno condizionare il giudizio definitivo circa il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del D.P.R. 212/2005 relativamente ai corsi di diploma accademico di I livello autorizzati presso l'Istituto "LABA" di Rimini, all'esito di una valutazione definitiva da effettuarsi prima dell'avvio dell'a.a. 2023/24 e alla verifica dell'effettivo superamento delle criticità riportate nel testo del presente parere.

In particolare, è necessario che l'Istituto trasmetta prima dell'avvio dell'a.a. 2023/24, esclusivamente tramite le piattaforme ministeriali "Nuclei AFAM 2023" e "Valutazione periodica 2023", tutte le informazioni necessarie all'Agenzia per esprimere il proprio parere definitivo, per gli aspetti di propria competenza, circa il mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell'art. 11 del DPR 212/2005.

In assenza di tali informazioni l'ANVUR non potrà che esprimere una valutazione definitivamente negativa circa la valutazione periodica dell'Istituto, in quanto non sarebbero state fornite le informazioni necessarie alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento iniziale.